

Udine, 7 febbraio 2018

Ticket per licenziamento individuale

L'Inps ha comunicato l'importo della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione e del massimale dell'assegno mensile Naspi, valori che per l'anno 2019 sono pari rispettivamente a 1.221,44 euro e 1.328,76 euro.

Conseguentemente il valore del "ticket di licenziamento" a carico dell'impresa, essendo parametrato alla retribuzione Naspi, avrà i seguenti valori:

<i>Anzianità aziendale</i>	<i>Calcolo</i>	<i>Importo ticket</i>
12 mese	€ 1.221,44 x 41%	500,79€
1 mese	€ 500,79 : 12	41,73€
36 mesi	€ 500,79 x 3	1.502,37€
L'importo del ticket per anzianità superiori a 36 mesi è comunque pari al massimale di € 1.502,37		

Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto al versamento del cd ticket di licenziamento in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa.

Il valore del ticket, è pari al 41% del massimale mensile Naspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi 3 anni e non viene riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.

Per i rapporti di lavoro inferiori ai 12 mesi, l'Inps prevede che il contributo venga riproporzionato al numero di mesi rispetto la durata del rapporto di lavoro; si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario

Quali sono i rapporti di lavoro che rientrano nel calcolo dell'anzianità aziendale?

Nell'anzianità aziendale si include:

- il contratto a tempo indeterminato
- il contratto a termine se il rapporto è stato trasformato a tempo indeterminato senza soluzione di continuità o se si è dato luogo alla restituzione del contributo dell'1,40% (previsto per i contratti a termine a partire dal 2013).

Non si tiene conto invece dei periodi di congedo straordinario di 2 anni per i familiari di portatori di handicap (di cui all'art. 42 c. 5 del D.Lgs. n. 151/01).

Ticket per licenziamento collettivo

Si ricorda che la legge 205/2017 art. 1 co. 137, con decorrenza 1° gennaio 2018, ha innalzato l'aliquota prevista ai casi di licenziamento effettuato nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo elevandolo all'82% del massimale Naspi.

I soggetti destinatari dell'aumento dell'aliquota di licenziamento all'82% **sono esclusivamente i datori di lavoro soggetti al versamento della contribuzione CIGS (pari allo 0,90%).**

Di conseguenza, sono esclusi dall'aumento dell'aliquota del contributo di licenziamento i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS ai quali continuerà ad essere applicata l'aliquota del 41%.

Con riferimento al contributo di licenziamento nella misura dell'82%:

- per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, il contributo da versare sarà pari a 1.001,58 euro (1.221,44 x 82%);
- per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi, il contributo sarà pari a 3.004,74 euro (1.001,58x3).

Per i lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 36 mesi, il contributo va riproporzionato su base mensile in funzione della durata del rapporto di lavoro.

Preme inoltre ricordare che, qualora la dichiarazione di eccedenza del personale non sia stata oggetto di accordo sindacale la misura del contributo di licenziamento è triplicata.

Per quanto sopra avremo:

- in presenza di accordo sindacale, per un lavoratore con almeno 36 mesi di anzianità aziendale, il contributo di ingresso da pagare sarà pari a 3.004,74 euro.
- in assenza di accordo sindacale esso salirà, per la medesima fattispecie, a 9.014,23 euro.

esempio:

nel caso di lavoratore con anzianità di 4 anni, licenziato il 1° febbraio 2019 da parte di un'azienda soggetta alla contribuzione CIGS, nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata a dicembre 2018, rispetto alla quale NON è stato raggiunto l'accordo sindacale sulla gestione dell'eccedenza del personale, il contributo di licenziamento da versare è così quantificato:

- contributo annuo: $1.221,44 \times 82\% = 1.001,58$ euro;
- contributo per lavoratore con anzianità pari o superiore a 36 mesi: 3.004,74 euro (1.001,58 x 3)
- contributo di licenziamento: 9.014,23 euro (3.004,74 x 3)

Flusso Uniemens

A seguito della nuova misura del contributo di licenziamento l'Inps ha introdotto nuovi codici di versamento e apportato modifiche a quelli preesistenti. Per la gestione del flusso Uniemens a partire dal 1 gennaio 2018 si rinvia alla Seac n. 077/2018 sezione "Compilazione del flusso Uniemens".

Sviluppo del calcolo del contributo di licenziamento

Si riporta la tabella di sviluppo del calcolo del contributo di licenziamento nei casi di licenziamento collettivo che abbia/non abbia formato oggetto di accordo sindacale, per i numeri dei mesi non riportati in tabella si usa la seguente formula: euro 1.221,44 x 41% o 82%) diviso 12 moltiplicato per il numero dei mesi di anzianità (nel limite di 36 mesi).

mesi anzianità	datori non soggetti alla CIGS			datori soggetti alla CIGS		
	licenziamenti individuali	licenziamento collettivo		licenziamenti individuali	licenziamento collettivo	
		con accordo	senza accordo		con accordo	senza accordo
1	€ 41,73	€ 41,73	€ 125,20	€ 41,73	€ 83,47	€ 250,40
2	€ 83,47	€ 83,47	€ 250,40	€ 83,47	€ 166,93	€ 500,79
3	€ 125,20	€ 125,20	€ 375,59	€ 125,20	€ 250,40	€ 751,19
4	€ 166,93	€ 166,93	€ 500,79	€ 166,93	€ 333,86	€ 1.001,58
5	€ 208,66	€ 208,66	€ 625,99	€ 208,66	€ 417,33	€ 1.251,98
6	€ 250,40	€ 250,40	€ 751,19	€ 250,40	€ 500,79	€ 1.502,37
7	€ 292,13	€ 292,13	€ 876,38	€ 292,13	€ 584,26	€ 1.752,77
8	€ 333,86	€ 333,86	€ 1.001,58	€ 333,86	€ 667,72	€ 2.003,16
9	€ 375,59	€ 375,59	€ 1.126,78	€ 375,59	€ 751,19	€ 2.253,56
10	€ 417,33	€ 417,33	€ 1.251,98	€ 417,33	€ 834,65	€ 2.503,95
11	€ 459,06	€ 459,06	€ 1.377,17	€ 459,06	€ 918,12	€ 2.754,35
12	€ 500,79	€ 500,79	€ 1.502,37	€ 500,79	€ 1.001,58	€ 3.004,74
24	€ 1.001,58	€ 1.001,58	€ 3.004,74	€ 1.001,58	€ 2.003,16	€ 6.009,48
36	€ 1.502,37	€ 1.502,37	€ 4.507,11	€ 1.502,37	€ 3.004,74	€ 9.014,23

(Fonti: L. 205/2017, Inps circolare n. 5/2019, Inps msg n. 594/2018)

Ticket licenziamento	
Tabella riepilogativa delle fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro	
Causa cessazione	Contributo di licenziamento
Licenziamento per giusta causa	SI
Dimissioni volontarie	NO
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo/giusta causa	SI
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo	SI
Scadenza contratto a termine	NO
Dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione; molestie sessuali; modificazioni peggiorative delle mansioni; mobbing; notevoli variazioni delle condizioni di lavoro per cessione azienda; trasferimento illegittimo; comportamento ingiurioso del superiore)	SI
Risoluzione consensuale	NO
Dimissioni durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio)	SI
Risoluzione dell' apprendista al termine del periodo formativo	SI
Licenziamento lavoratore domestico	NO
Licenziamento di lavoratori assicurati presso la gestione INPGI	NO
Licenziamento operai agricoli	NO
Decesso del lavoratore	NO
Licenziamento collettivo (fino al 31 dicembre 2016)	NO
Licenziamento collettivo (dal 1° gennaio 2017) CON accordo sindacale	SI (x 2)
Licenziamento collettivo (dal 1° gennaio 2017) SENZA accordo sindacale	SI (x 3)
Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto , ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL stipulati dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale	NO
Licenziamento apprendista (gmo/gms/gc)	SI
Licenziamento per superamento del comporto	SI
Licenziamento al termine o durante il periodo di prova	SI
Licenziamento lavoratore a chiamata (intermittente) (concorrono al conteggio dell'anzianità aziendale i soli periodi lavorati)	SI
Licenziamento GMO nel settore edile per completamento attività e fine cantiere	NO
Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione c/o ITL (410 c.p.c.)	NO
Risoluzione consensuale in sede sindacale (411 c.p.c.)	NO
Risoluzione consensuale c/o ITL a seguito di conciliazione obbligatoria per GMO ex art. 7 L. 604/1966 ovvero intenzione del datore di procedere a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (solo per aziende tutela reale)	SI
Risoluzione consensuale per rifiuto del lavoratore di trasferirsi in altra sede aziendale distante oltre 50 chilometri dalla propria residenza e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con mezzi di trasporto pubblico (Inps, msg. 26.1.2018, n.369)	SI
Licenziamento lavoratore a termine per giusta causa/giustificato motivo soggettivo	NO
dimissioni per causa di matrimonio	NO
Apprendisti di primo livello Il D.Lgs n. 150/2015, all'articolo 32, ha introdotto un nuovo regime contributivo, reso strutturale dalla Legge n. 205/2017 (art. 1, comma 110, lett. d)), per le assunzioni a far data dal 24 settembre 2015 con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, che prevede la non applicazione del contributo di licenziamento.	NO